

SIPAP - Società Italiana Psicologi Area Professionale
REGOLAMENTO INTERNO

Approvato nella seduta di Consiglio nazionale del 05 maggio 2017

Articolo 1 (Ammissione ed esclusione dei Soci)

1. Le persone fisiche verranno ammesse al ruolo di socio a seguito della compilazione di una domanda d'iscrizione sulla base dei due modelli predisposti dalla Sipap e messi a disposizione sul sito internet www.sipap.it; nello specifico, uno dei predetti modelli è inerente al versamento della quota di rinnovo dell'iscrizione e l'altro all'iscrizione di nuovi associati. L'accettazione della domanda è subordinata, sia in caso di rinnovo che in caso di nuova iscrizione, al versamento della quota associativa nonché delle quote d'iscrizione alle progettualità autofinanziate, da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

1bis. L'ammissione al ruolo di socio di *persone giuridiche, enti, comitati, associazioni non riconosciute* sarà disciplinata dagli eventuali singoli accordi di associazione, che, in virtù dell'espresso richiamo operato dal presente regolamento, dovranno considerarsi parte integrante ed essenziale di esso.

2. Il Consiglio Nazionale, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, provvede all'annotazione sul libro soci dell'associazione:

- a. entro sette giorni dal pagamento della quota in caso di rinnovo,
- b. entro un mese in caso di nuova iscrizione,
- c. entro il diverso termine indicato dal singolo eventuale accordo associativo con specifico riferimento a persone giuridiche, enti e associazioni non riconosciute.

3. In ogni caso l'iscritto che non abbia il possesso dei requisiti d'ammissione di cui all'art.4 dello Statuto *o la persona giuridica, ente, comitato, associazione non riconosciuta* perde la qualifica di socio con delibera del Consiglio Nazionale.

4. La domanda di dimissioni da parte del socio, indirizzata al Presidente e in copia conoscenza ai componenti del Consiglio Nazionale, va presentata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo sipap@cert-posta.it o in alternativa attraverso la compilazione del modulo reperibile al link <http://www.sipap.it/modulo-di-dimissioni/> (accessibile dopo essersi autenticati tramite log-in al sito www.sipap.it). Resta inteso che, con riferimento a *persone giuridiche, enti, comitati, associazioni non riconosciute*, le modalità di recesso dal vincolo associativo sarà disciplinato dal singolo e specifico accordo associativo di cui all'art. 4bis dello Statuto.

5. La perdita della qualifica di socio avviene altresì in seguito a radiazione dall'associazione deliberata dall'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto, nonché a seguito dell'espulsione dell'associato, deliberata dal Consiglio nazionale, per le seguenti motivazioni:

- a. mancanza o perdita di uno o più requisiti di ammissione,

- b. venir meno dell'intento comune finalizzato al perseguimento degli scopi sociali,
- c. mancata osservanza delle disposizioni statutarie e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Nazionale,
- d. non aver adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione e verso i terzi in nome e per conto dell'Associazione, secondo le modalità previste dallo Statuto.

Articolo 2 (Doveri dell'associato e sanzioni disciplinari)

1. I soci Sipap si impegnano a rispettare quanto indicato nell'articolo 5 dello Statuto associativo.
2. Gli associati che si rendono inadempienti verso i propri doveri associativi possono ricevere addebiti disciplinari adottati mediante specifiche deliberazioni del Consiglio Nazionale.
3. La valutazione delle eventuali inadempienze da parte dei soci è effettuata a cura di uno o più componenti del Consiglio Nazionale, i quali, in ottemperanza del capitolo sui rapporti tra colleghi del codice deontologico degli psicologi italiani, hanno la possibilità di esercitare tutte le azioni dirette alla lealtà.
4. Le deliberazioni di addebiti disciplinari sono notificate all'associato con raccomandata a/r o alternativamente tramite posta elettronica certificata.

Articolo 3 (Convocazione dell'assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, attraverso la pubblicazione sul sito internet www.sipap.it dell'avviso di convocazione contenente sede, giorno, ora e ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, non oltre il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, del rendiconto economico finanziario dell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

Articolo 4

(Elezione del Consiglio Nazionale e sue attribuzioni)

1. L'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Nazionale si effettua entro e non oltre i quaranta giorni successivi alla scadenza del mandato ovvero dalla data di dimissione dell'intero Consiglio Nazionale.
2. Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente e da un minimo di 4 ad un massimo di 8 membri, i quali sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci con il metodo maggioritario, attraverso la presentazione di liste di candidati al Consiglio nazionale, inclusive dell'indicazione del candidato Presidente. Sino all'insediamento dei nuovi eletti, che deve avvenire entro i quindici giorni successivi alle elezioni, il Consiglio Nazionale ed il Presidente rimangono in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione della associazione.

3. Il Consiglio Nazionale con specifico punto all'ordine del giorno, provvederà a nominare un consigliere con funzioni di Vicepresidente, un consigliere con funzioni di Segretario ed uno con funzioni di Tesoriere.

4. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente, dal Consigliere con funzioni di Segretario o da altro Consigliere da lui delegato con un preavviso di almeno 10 giorni. In casi eccezionali, ritenuti tali da almeno tre consiglieri e dal Presidente, la convocazione può avvenire anche con un preavviso inferiore.

5. La seduta del Consiglio nazionale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza qualificata dei suoi componenti e in seconda convocazione con almeno tre consiglieri oltre al Presidente.

6. Per ciascuna riunione del Consiglio Nazionale viene redatto un sintetico verbale a cura del consigliere con funzioni di Segretario o di altro consigliere individuato all'inizio della riunione medesima.

7. E' consentita l'integrazione di componenti del Consiglio Nazionale al fine di mantenere il numero minimo e nei limiti del numero massimo di componenti così come stabilito dallo Statuto e dal presente regolamento. La candidatura e la nomina del nuovo componente dovrà avvenire con la seguente procedura:

a. l'associato provvede ad inoltrare al Presidente la propria candidatura scritta, comprensiva di sintetico CV professionale indicante anche il luogo ove viene svolta prevalentemente la professione;

b. il Presidente trasmetterà detta candidatura ai componenti del Consiglio Nazionale;

c. il Presidente o altro consigliere da lui delegato provvederà alla convocazione di una seduta con specifico punto all'ordine del giorno almeno 10 giorni di preavviso;

d. il candidato verrà eletto con deliberazione approvata a maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio nazionale e l'elezione verrà ratificata alla prima Assemblea dei soci utile.

8. Tutti i componenti del Consiglio Nazionale, ivi compreso il Presidente, restano in carica per tre anni;

9. Il Consiglio Nazionale può revocare la carica di Vicepresidente, di Segretario, Tesoriere o Consigliere con apposita delibera, previa convocazione della riunione con specifico ordine del giorno, effettuata almeno dieci giorni prima su istanza della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale in carica. Nel caso in cui la richiesta di revoca scaturisca da una sfiducia in relazione all'operato della singola carica, il Presidente, prima che sia convocata l'apposita seduta di Consiglio Nazionale, dovrà acquisire gli elementi che hanno causato la mozione di sfiducia, comunicarli al consigliere sfiduciato e attendere il tempo di sette giorni in cui questi potrà presentare una memoria in sua difesa. Successivamente potrà essere convocata la seduta di Consiglio Nazionale in cui potrà essere valutata la mozione.

Articolo 5

(Deroghe alle norme statutarie e regolamentari per l'elezione degli organi associativi)

1. Nel caso di modifiche statutarie o regolamentari, approvate in prossimità di elezioni degli organi associativi, che impediscano l'utilizzo delle vecchie procedure modificate e, al contempo, di quelle nuove adottate, ovvero nel caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea, appositamente convocata secondo le modalità previste dallo statuto, nomina secondo il principio maggioritario il Presidente e i componenti del Consiglio Nazionale, scegliendoli tra i propri iscritti in regola con il pagamento della quota associativa, al cui ordine del giorno è iscritta la "elezione del Consiglio Nazionale". In caso di assenza giustificata dei candidati consiglieri, dovrà pervenire candidatura scritta da parte dell'associato al Presidente pro tempore in carica, comprensiva di sintetico CV professionale indicante il luogo ove prevalentemente viene svolta la professione.

Articolo 6 (Dimissioni o revoca del Vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere o di un componente del Consiglio Nazionale)

1. Nel caso di dimissioni o revoca del Vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere, o di altro consigliere, il Consiglio Nazionale provvederà alla nomina di un sostituto scelto tra i suoi componenti, secondo le procedure contemplate al successivo articolo 7 dal presente regolamento.

Articolo 7 (Dimissioni o revoca del Presidente del Consiglio Nazionale)

1. Nel caso di dimissioni del Presidente, lo stesso o il membro del Consiglio Nazionale che ne assume temporaneamente le funzioni, deve convocare entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Nazionale.

2. Nel caso di revoca per una mozione di sfiducia presentata al Presidente in forma scritta da parte della maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio Nazionale in relazione al suo operato, prima che sia convocata l'Assemblea, il Vicepresidente o altro consigliere indicato dal Presidente, dovrà acquisire gli elementi che hanno causato la mozione di sfiducia e comunicarli al Presidente. Lo stesso avrà quindici giorni dalla data di ricezione degli elementi acquisiti per poter presentare una memoria in sua difesa in apposita seduta del Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale valutata la memoria difensiva del Presidente sfiduciato delibera la revoca a maggioranza qualificata dei suoi componenti. Qualora il Consiglio Nazionale deliberi la revoca del Presidente, verrà convocata l'Assemblea secondo le modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 8 (Deleghe delle cariche istituzionali)

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Consiglio Nazionale potrà avvalersi della collaborazione di persone di sua fiducia con i limiti di potere previsti dai Regolamenti e dallo Statuto.

Articolo 9 (Il Comitato Scientifico)

1. Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri non inferiore a quattro oltre al presidente ed esercita le funzioni indicate all'articolo 10 dello Statuto.
2. I componenti del Comitato Scientifico esercitano funzioni consultive non vincolanti nei confronti del Consiglio Nazionale allo scopo di offrire, su richiesta del Presidente, o di un Consigliere o altro associato da questi appositamente designato, indicazioni, supervisioni, valutazioni e pareri inerenti all'attività scientifica, formativa, divulgativa, clinica, alla qualità dei servizi forniti o delle prestazioni professionali erogate in nome e per conto della Sipap. In particolare, i singoli componenti del Comitato Scientifico esprimono a richiesta:
 - a. pareri sull'idoneità di coloro che sono chiamati a svolgere attività di ricerca, formative, divulgative o di altri specifici associativi a nome e per conto dell'Associazione;
 - b. valutazioni circa istituti, scuole di formazione, altre associazioni di categoria, società scientifiche ed ogni altro ente che svolge attività nell'ambito dello specifico associativo;
 - c. suggerimenti sulle modalità di comunicazione e di divulgazione degli specifici associativi.
3. I componenti del Comitato Scientifico hanno l'onere di emettere i pareri richiesti dal Consiglio Nazionale sulle questioni di propria competenza di cui all' articolo 10 della Statuto entro 15 giorni dalla richiesta.
4. I membri del Comitato Scientifico, ad esclusione del Presidente pro tempore che decade dal ruolo di componente del Comitato alla scadenza del proprio mandato, durano in carica quattro anni e possono essere confermati o meno alla scadenza. Essi non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, necessarie per lo svolgimento della propria attività.
5. In caso di inadempimento da parte di un membro del Comitato Scientifico agli obblighi sanciti dallo Statuto, il Consiglio Nazionale può deliberarne la sostituzione a maggioranza qualificata dei suoi componenti.

Articolo 10 (Requisiti per le Candidature negli Ordini e nell'Enpap)

1. I candidati all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi e ad altri organi istituzionali di qualsiasi natura giuridica sono deliberati dal Consiglio Nazionale.

Articolo 11 (Modalità di proposizione di emendamenti statutari)

1. Gli associati che intendano proporre emendamenti statutari ai sensi e per gli effetti dell'art 13 dello Statuto devono redigere un progetto di modifica formulato in articoli e commi in maniera speculare alla struttura delle disposizioni statutarie vigenti. Il progetto di emendamento va inoltrato tramite Posta Elettronica Certificata al Presidente del Consiglio Nazionale, il quale, valutatane la fondatezza assieme al Consiglio Nazionale, accoglie o rigetta l'emendamento entro 60 giorni dalla notifica, secondo quanto stabilito dall'art.14 dello Statuto.

Articolo 12 (Diritti e obblighi degli associati che rivestono un ruolo rappresentativo all'interno della Sipap)

1. Gli associati che rivestano un ruolo rappresentativo all'interno della Sipap si impegnano a:
 - a. nominare, prima della riunione d'insediamento, negli organi istituzionali di Ordini, Ente di previdenza e assistenza o di altri enti, un coordinatore o referente del gruppo che avrà cura di assicurare l'invio sistematico al Consiglio Nazionale della Sipap delle convocazioni dei suddetti organi con gli o.d.g.. Lo stesso coordinatore o referente, dovrà assicurare l'invio sistematico degli esiti sintetici delle sedute effettuate e delle deliberazioni a valenza politica;
 - b. Il coordinatore e/o referente avrà cura di concordare preventivamente con i consiglieri del gruppo Sipap eletti nel medesimo organo e/o con i coordinatori e/o referenti dei candidati Sipap eletti negli altri organi del medesimo o di altri enti, le posizioni politiche da sostenere con il proprio voto;
 - c. esprimere comportamenti leali verso i valori e le finalità della Sipap;
 - d. rispettare con il proprio voto le linee programmatiche e le posizioni politiche espresse dall'Assemblea dei Soci e/o dal Consiglio Nazionale Sipap;
 - e. rispettare con il proprio voto le decisioni concordate con la maggioranza dei consiglieri di lista eletti nel medesimo organo e/o nei diversi organi del medesimo o di altri enti;
 - f. essere in regola con la quota associativa;
 - g. versare, nei tempi e con le modalità deliberate dal Consiglio Nazionale, le donazioni relative alle proprie indennità e ai gettoni di presenza collegati agli incarichi istituzionali ricoperti negli enti quali Ordini, Previdenza ecc.;
 - h. dimettersi, nel caso di grave inadempienza in merito al comma 1 lettere b, c, d, e, f, g, i, del presente articolo, da qualunque carica, ruolo o funzione istituzionale ricoperti a seguito di formale richiesta del Consiglio Nazionale;
 - i. tenersi aggiornati sulle iniziative della Sipap diffondendole e appoggiandole attivamente con il proprio coinvolgimento diretto, qualora ciò venga richiesto dal Consiglio Nazionale Sipap o dagli altri organi associativi.

Articolo 13 (Diritti, obblighi ed organizzazione dei coordinamenti territoriali)

1. Il Coordinatore territoriale, i componenti del coordinamento territoriale, i membri dei comitati locali e ciascun singolo associato, costituiscono l'espressione locale dell'Associazione e pertanto devono attenersi scrupolosamente alle deliberazioni, direttive e linee di indirizzo emanate dall'Assemblea generale, o dal Presidente in nome e per conto del Consiglio Nazionale e/o del Comitato Scientifico. In particolare devono:
 - a. osservare lo Statuto e i Regolamenti adottati dagli organi dell'Associazione;
 - b. promuovere la condivisione delle attività territoriali da parte degli organi associativi

informando periodicamente il Consiglio Nazionale, con almeno due comunicazioni scritte annuali con oggetto "attività territoriali in essere", indicando luogo e periodo di riferimento;

- c. astenersi dall'intraprendere attività in contrasto e/o in concorrenza con le finalità dell'Associazione;
- d. astenersi dall'adesione o partecipazione attiva ad altre strutture associative o Enti che abbiano scopi e svolgano attività in contrasto o in concorrenza con quelle esercitate e previste dallo Statuto Sipap;
- e. promuovere contratti o convenzioni dirette a contenere il più possibile le spese d'esercizio della libera professione degli psicologi, a sostenere lo sviluppo professionale, a garantire agli associati la consulenza su aspetti e tematiche tecnico informatiche, legali, fiscali e deontologiche utili a migliorare l'efficienza e l'efficacia sia in termini quantitativi, sia qualitativi, gli interventi specialistici dei professionisti psicologi;
- f. favorire la stipula di accordi di riconoscimento reciproco con altre associazioni ed enti diretti a sviluppare collaborazioni e scambi di competenze che possono avere una ricaduta in termini di aumento delle reti di colleganza e delle sinergie per la promozione della cultura psicologica e in linea generale delle finalità indicate nello Statuto associativo;
- g. comunicare all'atto dell'iscrizione, la propria adesione o partecipazione attiva ad altre strutture associative o Enti che hanno scopi o attività analoghi o in possibile conflitto d'interesse con le finalità associative Sipap, comprese le singole attività e progettualità associative in essere. A tal fine dovrà essere indicato nel modulo associativo il nominativo di eventuali altre associazioni o enti di cui si è membri, specificando altresì il ruolo rivestito nelle medesime nonché gli anni di appartenenza;
- h. il Consiglio Nazionale Sipap, a suo insindacabile giudizio, per speciali e motivate ragioni, può effettuare specifiche deliberazioni in deroga all'obbligo di astensione indicato al sopracitato comma 1 lettera d, dell'articolo 12 di codesto regolamento. Tali deliberazioni indicheranno nomi degli associati a cui è concessa tale deroga, il nome della struttura associativa o altro ente a cui l'associato aderisce o partecipa, le motivazioni, i modi e gli eventuali limiti di dette adesioni.

2. Qualora il Consiglio Nazionale rilevi gravi ipotesi di inadempienze da parte degli associati agli obblighi associativi indicati dallo Statuto o dal presente Regolamento, provvederà a formulare, anche tramite collaboratori all'uopo individuati in base all'art. 8 del presente regolamento, una richiesta scritta vincolante recante l'invito di esplicitare le motivazioni alle ipotesi di inadempienze riscontrate e, in ogni caso di ottemperare agli obblighi associativi. In caso di mancata risposta entro 7 giorni dalla predetta richiesta, il Consiglio Nazionale può deliberare con effetto immediato la revoca dei rispettivi incarichi, l'eventuale chiusura del coordinamento o comitato locale interessato, la diffida all'uso del patrimonio materiale e

immateriale della Sipap indicato all'articolo 11 comma 2 e 3 dello Statuto associativo e l'attivazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 5 dello Statuto associativo.

3. Nel caso di chiusura di un coordinamento, di una sede periferica, di un comitato locale o in caso di revoca di qualsiasi incarico organizzativo, resta salvo il diritto dell'Associazione a percepire il risarcimento per qualunque danno di immagine e di altro genere derivante dall'inadempienza del coordinatore o dai componenti del coordinamento.

4. Qualunque sia il motivo della risoluzione del rapporto associativo, gli associati, incluso i soci con qualsiasi ruolo organizzativo (coordinatore territoriale, referente di comitato locale, referente di progetto, ecc.) non potranno vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare in tutto o in parte le quote associative.

Art. 14 (Modifiche al presente regolamento)

1. Ciascun componente del Consiglio Nazionale può inoltrare al Presidente la proposta di modifica al presente regolamento tramite posta elettronica certificata. Il Presidente convoca il Consiglio Nazionale, il quale delibera sull'emendamento a maggioranza qualificata dei suoi componenti.

Art. 15 (Pubblicazione di verbali e delibere)

1. I verbali e le delibere dell'associazione saranno pubblicati link [http://www.sipap.it/category/verbali- e-delibere/](http://www.sipap.it/category/verbali-e-delibere/) e sono consultabili solo dopo aver effettuato l'accesso al portale con il proprio account e solo se si è in regola con l'iscrizione.

Art. 16 (L'ORGANIZZAZIONE DEI COORDINAMENTI TERRITORIALI E RUOLI ORGANIZZATIVI)

Paragrafo 1 (Organi territoriali)

1. Gli organi territoriali sono:
 - a. i Comitati locali;
 - b. i Referenti di Comitato locale;
 - c. il Coordinamento dei Referenti di Comitato locale;
 - d. il Coordinatore territoriale;
 - e. i Referenti d'area applicativa;
 - f. i Referenti di progetto.

Paragrafo 2 (Comitati locali)

1. I Comitati locali Sipap sono costituiti da gruppi di associati in regola con l'iscrizione per l'anno solare in corso.
2. Il numero dei componenti dei Comitati locali non può essere inferiore a 4 né superiore a 14.
3. Ciascun Comitato locale è coordinato da un associato Referente di Comitato locale, nominato

nelle modalità indicate nel paragrafo seguente.

Paragrafo 3 (Referenti di Comitato locale)

1. I Referenti di Comitati locali Sipap sono nominati con deliberazione del Consiglio Nazionale su proposta di uno o più componenti del Coordinamento dei Referenti di Comitato locale, del Coordinatore territoriale, di uno o più componenti del Consiglio Nazionale, su indicazione di un componente del Comitato Scientifico o su proposta di un associato con anzianità d'iscrizione continuativa di almeno tre anni.

2. Svolgono funzioni organizzative e di coordinamento locale dei Comitati locali nonché collaborano con il Coordinamento territoriale e con il Consiglio nazionale al fine di elaborare proposte progettuali e riflessioni teorico-pratiche sulla professione di psicologo atte al perseguimento dei fini dell'Associazione.

4. I Referenti convocano il Comitato locale almeno una volta ogni tre mesi. La richiesta di convocazione può provenire da almeno tre componenti del Comitato locale o comunque da un numero di componenti che rappresentino almeno un terzo dei membri del comitato.

5. Entro e non oltre due giorni dalla data dell'incontro i referenti devono inviare al Consiglio nazionale e al Coordinatore territoriale di riferimento un sintetico verbale contenente data e luogo dell'incontro, nomi dei partecipanti, orario d'inizio e fine, un titolo per ciascun punto affrontato e le eventuali deliberazioni adottate.

6. Entro il 15 dicembre di ogni anno devono inviare al Consiglio Nazionale una sintetica relazione avente ad oggetto i nominativi dei componenti il comitato locale, le eventuali attività e progettualità svolte o proposte, il numero, la data, il luogo e l'orario degli incontri di Comitato locale.

7. Non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, necessarie per lo svolgimento della propria attività e in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili deliberate nel bilancio annuale.

Paragrafo 4 (Il Coordinamento territoriale dei Comitati locali)

1. La costituzione del Coordinamento territoriale dei Comitati locali è deliberata dal Consiglio Nazionale Sipap su proposta di uno o più componenti dello stesso Consiglio Nazionale o di uno o più Referenti di Comitato locale.

2. Svolge funzioni organizzative e di coordinamento territoriale di minimo 2 e massimo 6 Comitati locali.

3. E' organo di rappresentanza territoriale del Consiglio Nazionale ed è suo compito: a) dare esecuzione agli orientamenti generali e politico-professionali espressi dal Consiglio Nazionale; b) entro trenta giorni dalla sua costituzione a pena di scioglimento, individuare a votazione palese tra i suoi membri un Coordinatore da proporre al Consiglio Nazionale, qualora non abbia

già provveduto il Consiglio Nazionale, c) vigilare sull'attività dei comitati locali, sulle progettualità associative, su ogni attività svolta a nome e per conto della Sipap nel territorio di riferimento, sull'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e su ogni cosa possa interessare il buon andamento dell'associazione, seguendo le deliberazioni del Consiglio Nazionale e in ogni caso in continua collaborazione con il Presidente o con altro componente del Consiglio Nazionale all'uopo designato; d) proporre al Consiglio Nazionale i candidati rappresentanti dell'associazione in organi istituzionali; e) sentito il Consiglio Nazionale, istituire gruppi di lavoro; f) promuovere il consolidamento e lo sviluppo della cultura psicologica, delle attività ad essa riconducibili e della professione di psicologo, g) favorire le iniziative tese a facilitare il progresso culturale e scientifico degli iscritti.

4. Il Coordinamento territoriale è composto da un numero non inferiore a 2 e non superiore a 6 Referenti di Comitato oltre a tutti i soci afferenti ai rispettivi comitati locali.

5. Nel caso di dimissioni di membri del coordinamento, ivi compreso il Coordinatore, i dimissionari sono sostituiti con deliberazione del Consiglio Nazionale.

Paragrafo 5 (Il Coordinatore territoriale)

Il Coordinatore territoriale è nominato con deliberazione del Consiglio Nazionale su proposta di uno o più componenti del Coordinamento territoriale dei Comitati locali, di uno o più componenti del Consiglio Nazionale o su indicazione di un componente del Comitato Scientifico. Egli svolge le seguenti funzioni: a) rappresenta ufficialmente il coordinamento territoriale di fronte a terzi e in giudizio, sia come attore, sia come convenuto, ed esercita le attribuzioni conferitegli dal presente Regolamento, ovvero dal Consiglio Nazionale Sipap; b) convoca e presiede il Coordinamento territoriale dei Comitati Locali ogni qual volta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni sei mesi, attenendosi alle indicazioni dello Statuto e del presente regolamento, c) nomina tra i Referenti di Comitato locale e i soci presenti un socio che provvede a redigere un sintetico verbale con data e luogo dell'incontro, nomi dei partecipanti, orario d'inizio e fine, elenco degli argomenti affrontati e le eventuali decisioni da proporre al Consiglio Nazionale; d) firma i verbali delle riunioni di coordinamento congiuntamente al socio che provvede alla redazione del verbale e li trasmette al Consiglio nazionale entro e non oltre tre giorni dalla data dell'incontro; e) il Coordinatore territoriale non ha diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, necessarie per lo svolgimento della propria attività e in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili deliberate nel bilancio annuale.

Paragrafo 6 (Il Referente d'area applicativa)

1. I Referenti d'area applicativa sono nominati sulla base di specifiche e comprovate competenze con deliberazione del Consiglio Nazionale su proposta di uno o più componenti del Coordinamento dei Referenti di Comitato locale, del Coordinatore territoriale, di uno o più componenti del Consiglio Nazionale, su indicazione di un componente del Comitato Scientifico

o su proposta di un associato con anzianità d'iscrizione continuativa di almeno tre anni.

2. Svolge attività di divulgazione di una specifica competenza specialistica, di sviluppo e promuove l'aggiornamento continuo su tali aree conservando un dialogo di scambio e condivisione con i componenti del Comitato Scientifico.

3. Per l'area di cui è Referente, rappresenta il Consiglio Nazionale ed è suo compito: a) dare esecuzione agli orientamenti generali e politico-professionali espressi dal Consiglio Nazionale e dal Comitato Scientifico, b) offrire il proprio contributo propositivo sulle attività associative collegata all'area applicativa interessata; c) proporre al Consiglio Nazionale i candidati che possono rappresentare l'associazione per l'area applicativa in organi istituzionali; d) sentito il Consiglio Nazionale, proporre l'istituzione di gruppi di lavoro; e) promuovere il consolidamento e lo sviluppo della cultura psicologica, delle attività ad essa riconducibili e della professione di psicologo nell'area applicativa di riferimento; f) il Referente d'area applicativa non ha diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, necessarie per lo svolgimento della propria attività e in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili deliberate nel bilancio annuale.

Paragrafo 7 (Il Referente di progetto)

1. I Referenti di progetto sono nominati sulla base di competenze di coordinamento e spirito associativo con deliberazione del Consiglio Nazionale su proposta di uno o più componenti del Coordinamento dei Referenti di Comitato locale, del Coordinatore territoriale, di uno o più componenti del Consiglio Nazionale, su indicazione di un componente del Comitato Scientifico o su proposta di un associato con anzianità d'iscrizione continuativa di almeno tre anni.

2. Svolge attività di coordinamento e monitoraggio su specifiche attività progettuali.

3. Per il progetto di cui è Referente, rappresenta il Consiglio Nazionale ed è suo compito: a) dare esecuzione agli orientamenti generali e politico-professionali espressi dal Consiglio Nazionale e dal Comitato Scientifico, b) offrire il proprio contributo propositivo sullo sviluppo della progettualità di cui è referente; c) informare il Consiglio Nazionale sull'andamento delle attività progettuali; d) proporre possibili soluzioni alle criticità riscontrate e valorizzare i punti di forza; e) il Referente di progetto non ha diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, necessarie per lo svolgimento della propria attività e in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili deliberate nel bilancio annuale.

Paragrafo 8 (Pubblicità dei verbali e delle riunioni)

Tutte le riunioni dei Comitati locali, del Coordinamento territoriale dei Comitati locali o organizzate dai Referenti d'area applicativa e di progetto, devono essere verbalizzate e i relativi verbali devono essere trasmessi al Consiglio nazionale che li renderà consultabili liberamente dai Soci in regola con la quota associativa in un'apposita sezione del sito.

Paragrafo 9 (Rimborsi spese) 1. Per le cariche sociali sono escluse indennità se non espressamente deliberate dal Consiglio Nazionale. 2. Le spese inerenti ad attività strettamente

collegate al funzionamento dell'associazione possono essere rimborsate solo se preventivamente deliberate dal Consiglio Nazionale. 3. il Consiglio Nazionale può deliberare le richieste di rimborso regolarmente richieste, valutando l'ipotesi di spesa e le disponibilità previste di bilancio. 4. Senza la preventiva deliberazione del Consiglio Nazionale non è consentito alcun rimborso spese.